

STATUTO

PISAMO AZIENDA PER LA MOBILITA' SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA CESARE BATTISTI 71

Codice fiscale: 01707050504

Numero Rea: PI - 148316

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

lettura, in assemblea, al comparente, che, da me Notaio interpellato, l'approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di un foglio del quale lo scritturato occupa le prime tre pagine e fin qui di questa quarta pagina e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti ventiquattro.

Firmato Alberto Paolicchi - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

STATUTO PISAMO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO- DURATA - DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica denominata:-

"PISAMO - Azienda per la Mobilità S.p.A."

ed indicata negli articoli seguenti anche come "la Società".

Articolo 2 - Sede

2.1. La società ha sede in Pisa, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione al Codice Civile.

2.2. Essa può istituire nei modi di legge sedi secondarie, agenzie, rappresentanze anche all'estero.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana. In particolare la società svolge le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione della sosta a tariffa su strade e piazze pubbliche e comunque su suolo pubblico nonché su aree di carattere privato;
- la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel comune di Pisa ed altrove, sia in proprio che per il tramite di concessioni e/o convenzioni con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali e per la logistica urbana, autosili e parcheggi, a raso, sotterranei e in sopraelevazione, pubblici e privati ed ogni altra struttura connessa, accessoria o complementare, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;
- l'installazione, la gestione e la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;
- il monitoraggio, lo studio e la realizzazione degli interventi per la razionalizzazione del traffico, della viabilità e della sosta; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di sistemi integrati, anche mediante strumenti informatici e telematici, finalizzati alla risoluzione dei problemi della mobilità e della sosta nei centri urbani ed approntamento della necessaria logistica; la fornitura ad enti pubblici e privati di servizi di assistenza tecnica in materia

di organizzazione di parcheggi e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi e per quant'altro attinente la mobilità urbana;

-l'installazione, la manutenzione e la gestione dei semafori, dei varchi elettronici e della segnaletica luminosa e comunque l'installazione, la gestione, la manutenzione e quant'altro necessario al funzionamento, nonché al potenziamento e allo sviluppo delle tecnologie per il controllo del traffico e della sosta;

-il rilascio e la distribuzione dei titoli e dei permessi di sosta e di quelli necessari per l'accesso alle zone a traffico limitato; la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la riscossione della tariffa di sosta; l'esazione di detta tariffa e dei corrispettivi comunque previsti e denominati per il rilascio di titoli e permessi;

-l'attuazione di adeguate campagne informative nei confronti dell'utenza sul funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo del traffico e della sosta, sia in sede di applicazione degli stessi che in vista dei nuovi interventi che si intendono realizzare;

-l'organizzazione e la gestione, nell'ambito degli strumenti di programmazione propri degli enti locali e delle amministrazioni competenti, dei flussi di traffico per i veicoli commerciali destinati alla consegna ed al ritiro delle merci, nonché della circolazione e della sosta dei bus turistici;

-l'organizzazione e la gestione dei servizi di collegamento per il trasferimento dei turisti dai punti di arrivo ai luoghi di maggiore interesse delle città;

-la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e realizzazione di nuove opere e relative pertinenze inerenti la mobilità e la viabilità. Per opere inerenti la mobilità si intendono tutti gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini ed il necessario progressivo aumento della sicurezza stradale, intesa nella più ampia accezione del termine, compresi i profili attinenti la salute e la tutela dell'inquinamento. Per opere inerenti la viabilità si intendono tutti gli interventi finalizzati a mantenere in perfetta efficienza la rete stradale comunale;

-la prestazione di servizi di pronto intervento, assistenza tecnica, riparazione manutenzione ed altre attività di supporto tecnico alla circolazione dei veicoli, nel rispetto della normativa vigente per tali attività;

-la realizzazione di servizi di scuolabus e di sistemi di trasporto non convenzionali finalizzati a sopperire ad una particolare domanda di pubblico servizio e/o in occasione di eventi a carattere straordinario e/o che prevedano particolari afflussi di persone nell'ambito del tessuto urbano;

-le prestazioni di servizi in favore di enti pubblici in materia di pianificazione del traffico e della sosta, di progettazione e realizzazione di interventi sulla circolazione,

di pianificazione del trasporto pubblico urbano, di programmazione e pianificazione urbanistica per quanto connessa con la gestione del traffico e della mobilità, tenendo comunque conto delle necessarie integrazioni tra i servizi di trasporto pubblico locale, le nuove tecnologie, la tutela dell'ambiente, la riqualificazione urbana e le trasformazioni del territorio;

-la rimozione ed il blocco dei veicoli disposti dagli organi competenti ai sensi del d.lgs.n.285/1992 e successive modifiche e integrazioni, la custodia e la gestione dei veicoli rimossi; la rimozione delle biciclette abbandonate o comunque collocate fuori dagli spazi consentiti;

-la formazione, il coordinamento e la gestione degli "ausiliari del traffico", nonché lo svolgimento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle aree di sosta e di parcheggio ed in generale nell'ambito dei servizi assegnati alla società, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 nonché all'art. 68, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;

-la gestione della pubblicità commerciale, anche con pannelli a messaggio fisso o variabile o con ogni altro strumento consentito, su strade ed aree pubbliche, nonché nelle aree di parcheggio, di sosta o di fermata, sui titoli e documenti di sosta e di circolazione, sui titoli e documenti di viaggio,

nelle infrastrutture di trasporto ed in ogni altro luogo o mezzo connessi con lo svolgimento dei servizi e delle attività proprie della società, nell'ambito della programmazione degli impianti e spazi pubblicitari di competenza degli enti e delle amministrazioni pubbliche;

-l'esercizio degli altri servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività sopra indicate;

-la partecipazione a progetti innovativi di ricerca e sperimentazione in regime di partenariato e di cofinanziamento con altri enti pubblici e privati, con l'Unione Europea e/o nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici;

-l'affidamento a terzi di lavori di progettazione e di costruzione ed in generale l'affidamento a terzi di servizi, lavori e forniture;

-l'acquisizione di partecipazioni o interessenze in società, consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa o analoghe strutture associative aventi per oggetto attività connesse all'oggetto sociale;

-il compimento di ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, ritenuta necessaria al perseguimento dello scopo sociale

-lo svolgimento di attività informativa e di assistenza nei confronti della cittadinanza (attività di front office) in ordine a tutte le attività svolte. L'Amministrazione potrà

far svolgere a Pisamo ulteriori attività di front office a supporto degli uffici dell'ente o delle società da questo partecipate.

Art. 4 - DURATA

La Società avrà durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Art. 5- Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per ciò che attiene ai rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II (Capitale sociale - Soci - Azioni - Obbligazioni - Strumenti finanziari)

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale è di euro 1.300.000,00 (unmilione-trecentomila /00) suddiviso in numero 1.300.000,00 (unmilione e trecentomila) azioni da un euro cadauna. Le azioni sono nominative e ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto.

6.2. Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea dei Soci mediante conferimenti in natura, in denaro e/o in crediti.

Art.7 - SOCI

Potranno assumere la qualità di Socio sia Enti Pubblici Locali che persone giuridiche di diritto privato. In ogni caso e per tutta la durata della Società la maggioranza delle azioni con diritto di voto dovrà rimanere nella piena titolarità di:

-enti pubblici locali che si avvalgono della Società per affidare ad essa lo svolgimento di pubblici servizi;

-società di capitali a prevalente capitale pubblico partecipate in via maggioritaria dagli Enti Pubblici locali i quali si avvalgono della Società per lo svolgimento di pubblici servizi.

Art. 8 - AZIONI

8.1. Le azioni sono nominative e sono trasferibili in conformità alla legge e alle disposizioni seguenti.

8.2. La società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione dà diritto ad un voto.

8.3. Le azioni di cui sono titolari soci diversi dagli Enti Locali o dalle società a prevalente capitale pubblico locale sono liberamente trasferibili a terzi, salvo motivato diniego da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, potranno opporre il proprio diniego nel caso in cui il socio intenda cedere le azioni ad un terzo il quale eserciti, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, attività in concorrenza o in conflitto di interessi con la Società. Il gradimento potrà essere altresì negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa ri-

sultare pregiudizievole per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare per lo svolgimento dei pubblici servizi cui la società è deputata o comunque detto ingresso risultanti confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

8.5. Le azioni di cui sono titolari gli Enti Locali e/o le società a prevalente capitale pubblico locale sono trasferibili senza limitazioni a qualsivoglia soggetto, socio o non socio, solo se per effetto di tale trasferimento non venga meno il requisito della maggioranza azionaria in favore dei soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto.

8.6. Qualora le azioni trasferende concorrano a formare la maggioranza da preservare ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, il trasferimento di tali azioni sarà consentito soltanto a favore di altri soggetti aventi i requisiti di cui al predetto art. 7.

8.7. Gli amministratori della Società saranno tenuti a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un qualsivoglia trasferimento di azioni non sarà consentita alla Società fin quando non sia stata accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione o con espresso atto di assenso scritto dell'Amministratore Unico tale osservanza.

Art. 9 - Diritto di prelazione

9.1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o

in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito o di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente offrirle in prelazione agli altri Soci informando, con raccomandata A/R, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, dell'offerta di acquisto ricevuta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni della vendita e/o del diverso negozio che integra il trasferimento.

9.2. Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o liquidazione della Società.

9.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono tenuti a comunicare a tutti i Soci, con lettera raccomandata A/R, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera del Socio offerente, il contenuto dell'offerta, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

9.4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata A/R, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la pro-

pria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti.

9.5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederanno a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.

9.6. La prelazione dovrà essere esercitata su tutte le azioni o diritti di opzione offerti, con facoltà di esercitare il diritto di prelazione anche su azioni rimaste inoperte dai soci aventi lo stesso diritto.

9.7. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9.8. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno trasferibili purché a condizioni non difformi rispetto a quelle indicate nell'offerta.

9.9. Ove, tuttavia, il socio offerente non trasferisca le proprie azioni entro 90 giorni dal momento in cui è divenuto libero di effettuarne il trasferimento al terzo, egli, in caso intenda comunque procedere al trasferimento, deve nuovamente offrirle agli altri soci ai sensi dei precedenti commi.

9.10. Il diritto di prelazione non opererà nel caso di trasferimento a società controllanti il socio o dallo stesso controllate o a società controllate, anche indirettamente, dalla società che eserciti il controllo sul socio. A questo fine i termini controllata e controllante avranno il significato di cui all'art. 2359 del codice civile.

9.11. Il diritto di prelazione resta escluso in occasione di trasferimenti di azioni o dei diritti di opzione tra enti pubblici locali o società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente articolo 7, ove l'esercizio di tale diritto comporti la perdita della prevalenza del capitale pubblico di cui al medesimo articolo.

Art. 10 - OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili.

Art. 11 - Strumenti finanziari

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 17 del presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Art. 12 - FINANZIAMENTI

La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a

quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Art. 13 - RECESSO

13.1. Spetta ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437 primo comma.

13.2. I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società nelle ipotesi di cui all'articolo 2497 quater c.c. e in ogni altro caso previsto dalla legge.

13.3. Non compete, ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative delibere, il diritto di recesso nelle ipotesi di:

a) proroga del termine;

b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata.

13.5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

13.6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

13.8. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

13.9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.10. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

13.11. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

13.12. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

13.13. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

13.14. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di recesso prevista dagli artt. 2437 e ss. c.c.

Art. 14. - Unico socio

14.1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 cc., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e della cittadinanza dell'unico socio.

14.2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

14.3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può

provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

14.4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

TITOLO III - Organi della società, Assemblea, Amministratori, Collegio Sindacale

Art. 15 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

15.1. L'Assemblea degli Azionisti sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero nei casi previsti dalla legge.

15.2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

16.1. L'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a/r almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, oppure con le modalità di cui all'art. 2366 c.c.

16.2. L'avviso di convocazione indicherà il luogo, il giorno e l'ora della riunione, le materie da trattare e le altre eventuali indicazioni richieste dalla legge.

16.3. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordi-

...naria che straordinaria, sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso che nella prima non si dovesse raggiungere il numero legale richiesto per la validità della costituzione.

16.4. In mancanza delle formalità suddette, troverà applicazione l'art.2366, 4° comma c.c.

16.5. Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci che dimostrino di essere tali mediante presentazione del biglietto di ammissione che sarà rilasciato a quelli che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano a tal fine depositato i certificati presso la sede sociale o istituti bancari all'uopo designati nell'avviso di convocazione.

16.6. Gli azionisti, ove non intervengano personalmente, possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 17 - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tal caso a norma del 2° comma dell'art. 2364 c.c. gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

17.2. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita e delibera con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

17.3. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, delibera qualsiasi sia il Capitale Sociale rappresentato in Assemblea.

17.4. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

17.5. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

-il cambiamento dell'oggetto sociale;

-la trasformazione;

-lo scioglimento anticipato;

-la proroga della durata;

-la revoca dello stato di liquidazione;

-il trasferimento della sede sociale all'estero;

-l'emissione di azioni privilegiate.

17.6. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Art. 18- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

18.1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, saranno presiedute dal Vice Presidente o, in caso assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Ove infine la società sia amministrata da un Amministratore Unico ed in caso di assenza o impedimento di questi, l'Assemblea provvederà a nominare il suo Presidente a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 2371 c.c.

18.2. Il Presidente nomina il Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Il Presidente controlla la valida costituzione dell'assemblea, la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di partecipare all'assemblea e regola la discussione e le relative votazioni.

18.3. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

19.1. La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di tre membri. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea. Il Consiglio nomina inoltre il Vice Presidente. Il Consiglio provvede infine alla designazione di un Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

19.2. L'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale.

19.3. Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile ex articolo 2409 bis cc., ferma restando la facoltà della società di attribuire detta funzione ad una società di revisione o ad un revisore unico iscritti negli appositi registri ex art. 2409 bis, comma 1, c.c.

Art. 20 - AMMINISTRATORI DURATA DELLA CARICA E COMPENSI

20.1. Gli amministratori possono anche essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

20.2. Qualora venga meno uno degli amministratori, si provvederà alla sua sostituzione a norma dell'art 2386 c.c.

20.3. Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei membri del Consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

20.4. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea provvederà altresì a determinare il compenso dell'Amministratore Unico.

Art. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCAZIONE

21.1. Il Consiglio è convocato a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri, con preavviso di cinque giorni e, in caso di urgenza, anche telegrafico o per telefax di 48 ore. Il Consiglio dovrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, i quali dovranno indicare gli argomenti all'Ordine del Giorno. In tal caso la convocazione deve farsi per una data compresa nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta.

21.2. Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio; in caso di sua assenza o impedimento, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

21.3. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di videoconferenza, teleconfe-

renza o altra tecnica di comunicazione a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti nel corso della discussione stessa e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Art. 22 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

22.1. Il Consiglio o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società salvo quelli riservati, dalla legge inderogabilmente all'assemblea. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

22.2. Il Consiglio potrà delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti a norma dell'art. 2381 c.c.

22.3. I verbali del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 23 - RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

23.1. La firma e la rappresentanza legale della Società, di

fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

23.2. Ai Consiglieri delegati spetterà la rappresentanza nei confronti dei terzi per le materie e nei limiti delle deleghe ricevute.

Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE

24.1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

24.2. L'assemblea determina il compenso dovuto ai Sindaci effettivi all'atto della loro nomina.

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione o all'amministratore unico redigeranno il bilancio che sottoporranno prima all'esame dei Sindaci e poi alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 26 - RIPARTO DEGLI UTILI

26.1. Gli utili netti di ogni esercizio, dopo che sia stata prelevata una somma pari al 5% per la riserva legale fino alla quota prevista dall'articolo 2428 del cc., saranno devoluti agli azionisti, salva sempre la facoltà dell'Assemblea di deliberare la destinazione di detti utili, in tutto o in parte, a riserve ordinarie e straordinarie od a fondi speciali,

oppure di rimandarli ai successivi esercizi o comunque di disporne altra destinazione.

26.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed entro il termine annualmente fissato. I dividendi non riscossi entro il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della società.

Art. 27 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e i relativi compensi.

Art. 28- Clausola compromissoria e foro competente

28.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, eccezion fatta per quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa su istanza della parte più diligente.

28.2. L'arbitro deciderà secondo diritto e con procedura rituale, facendo applicazione delle norme processuali e sostanziali in quel momento vigenti.

28.3. Per tutto quanto non compromettibile in arbitri, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente
statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle
altre leggi vigenti.

Firmato Alberto Paolicchi - Angelo Caccetta, Notaio (segue
impronta del sigillo).Copia su supporto informatico
conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,
che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.